



REGIONE DEL VENETO

ACCORDO

TRA

Regione del Veneto

e Parti Sociali

PER LA FORMAZIONE DEGLI APPRENDISTI CON CONTRATTO DI APPRENDISTATO PER LA QUALIFICA E PER IL DIPLOMA PROFESSIONALE

VISTO il D.Lgs 14/09/2011 n. 167 – Testo unico dell'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, della L. n. 247 del 24/12/2007 -

VISTO l'Accordo tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le Regioni e P.A. di Trento e Bolzano per la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale di cui al D. Lgs n. 226 del 17/10/2005 e il relativo allegato approvato in Conferenza unificata il 27 luglio 2011

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 Finalità

Il presente Accordo disciplina quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 (Testo Unico dell'apprendistato), di seguito denominato Testo Unico, relativamente alla regolamentazione dei profili formativi del contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale regionale.

La disciplina di cui al comma precedente del presente articolo viene definita in osservanza di quanto stabilito dall'“Accordo ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, tra il Governo le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale” del 15 marzo 2012.

Il sistema formativo regionale persegue le seguenti finalità:

- garantire agli apprendisti il diritto a percorsi formativi finalizzati all'acquisizione delle conoscenze e delle competenze previste per il conseguimento degli attestati regionali di qualifica professionale e di diploma professionale;
- prevedere modelli pedagogici ed organizzativi funzionali all'integrazione dell'esperienza sul lavoro con le attività formative svolte all'esterno dell'impresa e finalizzate all'acquisizione di competenze non facilmente reperibili in ambito lavorativo;
- valorizzare gli apprendimenti derivanti dall'esperienza di lavoro e prevedere la loro certificazione.



Art.2 Offerta formativa pubblica

Le assunzioni con contratto di apprendistato finalizzato all'acquisizione di una qualifica o di un diploma professionale fanno riferimento alle figure nazionali stabilite dal D.lgs 226/2005. Tali figure sono articolabili, sulla base dei fabbisogni del territorio, in specifici profili regionali che possono essere proposti nel rispetto delle modalità definite dalla DGR. n. 119/2012 entro trenta giorni dalla stipula del contratto, a condizione che siano previsti dalla contrattazione collettiva.

I percorsi formativi prevedono una componente di formazione strutturata, interna o esterna all'azienda, erogata da Organismi formativi iscritti all'elenco degli accreditati presso la Regione del Veneto ed una componente di formazione aziendale svolta secondo le modalità stabilite dalla contrattazione collettiva, nel rispetto del Piano formativo dell'apprendista, assicurandone la tracciabilità secondo le modalità definite dal presente Accordo.

La Giunta Regionale definisce, in base al presente Accordo, le procedure per la realizzazione della formazione e delle azioni di supporto, tenuto conto della specificità della piccola impresa veneta e con procedura di evidenza pubblica seleziona i soggetti cui affidare tali attività. Tali soggetti svolgono il ruolo di garante della qualità dell'intero percorso formativo nel rispetto degli standard minimi formativi stabiliti dal D.lgs. 226/2005 al fine del rilascio di qualifica o diploma professionale. A tal fine erogano servizi di supporto finalizzati ad accompagnare l'apprendista nel percorso di acquisizione delle competenze tecnico professionali.

Art. 3 Articolazione della formazione

La durata annuale della formazione strutturata è pari a 440 ore:

1. articolate in 320 ore di formazione esterna e 120 ore di formazione interna all'azienda, nel caso di percorsi rivolti ad apprendisti di età inferiore a 18 anni;
2. articolate in un massimo di 320 ore di formazione interna e almeno 120 ore di formazione esterna all'azienda, nel caso di percorsi rivolti ad apprendisti di età superiore a 18 anni.

È previsto il riconoscimento di crediti formativi in ingresso nel caso di apprendisti che risultano in possesso di caratteristiche descritte in uno dei seguenti punti:

- licenza di scuola secondaria di primo grado e che hanno superato positivamente almeno un anno degli istituti di scuola secondaria di secondo grado o percorsi di formazione professionale;
- competenze previste dalla figura di riferimento;
- esperienza lavorativa.

Il riconoscimento di crediti formativi in ingresso viene realizzato dai soggetti formativi accreditati di cui all'articolo 2 e può tradursi, per gli apprendisti di età superiore ai 18 anni, nella riduzione oraria annuale della formazione strutturata fermo restando il limite di 120 ore di formazione esterna all'azienda.

Per gli apprendisti che vengono assunti con età inferiore a 18 anni è prevista l'articolazione di cui al punto 1 fino al raggiungimento della maggior età fermo restando il completamento dell'annualità già avviata.

Nel caso di eventuali assenze, contrattualmente previste, da parte degli apprendisti ai percorsi formativi, i soggetti formativi di cui all'articolo 2 possono predisporre, nell'ambito della disponibilità finanziaria programmata e tenuto conto della complessità organizzativa, appositi percorsi di recupero funzionali al raggiungimento del monte ore previsto.

Art. 4 Verifica ed attestazione dei risultati di apprendimento

I percorsi formativi risultano documentabili e verificabili mediante l'utilizzo, nella componente di formazione strutturata, di un registro attestante lo svolgimento della formazione ed i contenuti impartiti

all'apprendista e, nella componente di formazione aziendale, attraverso la partecipazione dell'apprendista alle prove di verifica intermedie previste dal Piano formativo individuale di cui all'articolo 5.

I percorsi formativi si concludono con un esame finale organizzato secondo quanto previsto dalla normativa regionale in materia di istruzione e formazione professionale. Sono ammessi all'esame finale gli apprendisti che raggiungono gli obiettivi previsti dal Piano Formativo Individuale. Il raggiungimento degli obiettivi formativi da parte dell'apprendista viene attestato dall'Organismo di formazione sentito il tutore aziendale.

Agli apprendisti che interrompono il rapporto di lavoro prima del conseguimento della qualifica è rilasciato il "Certificato di competenze" attestante le competenze acquisite spendibile per il riconoscimento dei crediti in ingresso nel passaggio ad altro rapporto di lavoro o al percorso di istruzione - formazione o all'istruzione.

La formazione effettuata e la qualifica professionale ai fini contrattuali eventualmente acquisita vanno registrati nel libretto formativo del cittadino.

Art. 5 Piano Formativo individuale

Il Piano formativo individuale, sottoscritto dall'impresa, dall'apprendista e dai soggetti formativi di cui all'art. 2, definisce:

- la qualifica o il diploma professionale da conseguire;
- la durata e l'articolazione della formazione secondo standard e modalità previsti dalla contrattazione collettiva e dall'Accordo tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le Regioni e P.A. di Trento e Bolzano per la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, di cui al D. Lgs n. 226/2005 e il relativo allegato approvato in Conferenza unificata il 27 luglio 2011, tenuto conto dei crediti formativi in ingresso e del titolo da conseguire;
- la programmazione didattica del percorso formativo dell'apprendista;
- gli esiti di apprendimento intermedi, nonché i tempi e le relative modalità di realizzazione delle prove di verifica.

Art. 6 Azioni trasversali

Considerate le novità che si intendono introdurre, è da ritenersi strategica la previsione di:

- azioni di monitoraggio che potranno consentire di intervenire in maniera tempestiva, anche in itinere, al fine di migliorare l'efficacia dell'organizzazione complessiva;
- azioni di diffusione per supportare il rilancio del contratto di apprendistato come principale via di accesso per i giovani al mercato del lavoro.


























A tal fine sarà istituito un Comitato tecnico per la formazione degli apprendisti, presieduto dal Commissario straordinario per la formazione, istruzione ed il lavoro e composto da rappresentanti delle Parti Sociali e dagli Organismi di formazione, allargato a ulteriori rappresentanti o esperti in materia al fine di continuare il confronto già avviato e valorizzare ulteriormente la componente formativa dell'istituto.

Art. 7 Disposizioni finali

Il presente accordo entra in vigore alla data di entrata in vigore del Testo Unico ed è soggetto a verifica entro 18 mesi dalla stessa.

Letto, approvato e sottoscritto.

Venezia, 23 Aprile 2012

Istituzione/Associazione	Firmatari	Sottoscrizione Firmatari
Regione del Veneto Assessorato all'Istruzione, alla Formazione e al Lavoro	ELENA DONAZZAN	
CIGL Veneto	ENILIO VIARAT	
CISL Veneto	FORTUNI GIULIO PEGNARARO G. CARLO	 
UIL Veneto	GERARDO COMARCO BRUNERO ZACCHEI	 
Cisal Veneto	PAGANO GIANNI Pajon-	
UGL Delegazione Veneto	PASSINO ENEA	
CONFSAL	CALOSERO CARITA	
Confindustria Veneto	PEDRON GIAMPAOLO BECCATI LEONARDO	 
ConfAPI VENETO	PIER ORLANDO ROCCATO	
Confartigianato VENETO	OSCAR RIGONI	
CNA VENETO	CONTE ALESSANDRO FIOROT LUIGI	 
Federartigiani CASA VENETO	D'ALIBERTI UBERTO	
Conf. Italiana Agricoltori CIA	TOMIOLLO DANIELLO	
Confagricoltura del Veneto	ADOLFO ANDRIGHETTI	
Federazione Regionale Coltivatori Diretti del Veneto	BERTIN ALBERTO	
Confcommercio Veneto	GATTOLINI EUGENIO	
Confesercenti	PALAZZO MARCO	
Confcooperative	FRANCESCO BRUNELLO	
Lega Cooperative	NICOLA COMUNELLO	
FederCLAAI Veneto	LUCA FRASCARI	
Consilp - Confprofessioni	MARGHERITA GOMELLA	

**Dichiarazione Cgil in merito alla sottoscrizione degli accordi in materia di:
formazione degli apprendisti con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma
professionale e per la formazione degli apprendisti con contratto di apprendistato
professionalizzante o di mestiere.**

La Cgil del Veneto nel sottoscrivere gli accordi proposti dall'Assessore regionale al lavoro alle parti sociali, nella giornata di lunedì 23 aprile, con le modifiche apportate, ritiene necessario precisare quanto segue:

1. i tempi di discussione troppo stretti non hanno favorito l'approfondimento di questo strumento contrattuale, fondamentale per l'accesso ad un lavoro qualificato dei giovani;
2. le durate previste per la formazione nelle due modalità di apprendistato, sono complessivamente insufficienti per dare più valore aggiunto al contratto di apprendistato, anche se non sottovalutiamo alcune modifiche introdotte specie nell'apprendistato per la qualifica;
3. in merito al contratto di apprendistato per la qualifica, ribadiamo la nostra contrarietà al suo utilizzo per i ragazzi con meno di 16 anni con l'assolvimento dell'obbligo scolastico;
4. riteniamo sarebbe stata utile una diversa declinazione delle durate della formazione di base e trasversale, nel contratto di apprendistato professionalizzante, in quanto il valore del titolo di studio è certamente importante ma non esaurisce in sé, la necessità di fare formazione, potenziando alcune tematiche utili al giovane apprendista. In questo senso il vincolo delle risorse finanziarie stanziato dalla Regione, con l'obiettivo di fare la formazione di base e trasversale a tutti gli apprendisti diversamente dal passato, non viene da noi sottovalutato, ma dovrà essere sottoposto a verifica per eventuali incrementi successivi della formazione.



REGIONE DEL VENETO

ACCORDO

TRA

Regione del Veneto

e Parti Sociali

PER LA FORMAZIONE DEGLI APPRENDISTI CON CONTRATTO DI APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE O DI MESTIERE

VISTO il D.Lgs 14/09/2011 n. 167 – Testo unico dell'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, della L. n. 247 del 24/12/2007 -

VISTO l'Accordo tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le Regioni e P.A. di Trento e Bolzano per la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale di cui al D. Lgs n. 226 del 17/10/2005 e il relativo allegato approvato in Conferenza unificata il 27 luglio 2011

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 Finalità

Il presente Accordo riguarda l'offerta formativa pubblica regionale relativamente al contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere di cui all'art. 4, comma 3 del Decreto Legislativo 167/2011 (Testo Unico dell'apprendistato, di seguito denominato Testo Unico) che riveste un'importanza significativa nel contesto veneto. Il sistema formativo regionale persegue le seguenti finalità:

- garantire agli apprendisti in formazione ed alle aziende adeguati standard qualitativi delle proposte formative;
- permettere la personalizzazione dei percorsi formativi attraverso un sistema modulare flessibile;
- consentire al soggetto di acquisire competenze trasferibili in contesti lavorativi continuamente in evoluzione.

Art.2 Offerta formativa pubblica

L'offerta formativa pubblica riguarda la formazione di base e trasversale.

La formazione finalizzata all'acquisizione delle competenze di base e trasversali è erogata da Organismi formativi iscritti all'elenco degli accreditati presso la Regione del Veneto ed è realizzata con il contributo pubblico nei limiti delle risorse annualmente disponibili.

La Giunta Regionale definisce, in base al presente Accordo, le procedure per l'erogazione della formazione e con procedura di evidenza pubblica seleziona i soggetti cui affidare l'erogazione delle attività formative. L'esito della procedura di evidenza pubblica costituisce l'offerta formativa di base e trasversale per l'apprendistato professionalizzante o di mestiere.

Art. 3 Caratteristiche della formazione di base e trasversale

L'offerta formativa pubblica prevede la realizzazione di percorsi formativi esterni all'azienda articolati nei moduli di 40 ore. Il contenuto dei moduli formativi fa riferimento ad alcune delle competenze chiave¹ per l'apprendimento permanente² così come riportato nella successiva tabella:

MODULO	DURATA	CONTENUTI FORMATIVI
Modulo 1	40 ore	Competenze sociali e civiche, all'interno delle quali possono trovare spazio i seguenti temi: comunicazione, ambiente, contrattualistica e sicurezza, previdenza etc
Modulo 2	40 ore	<ul style="list-style-type: none">- Comunicazione nelle lingue straniere (inglese, tedesco, francese e italiano per i lavoratori di madrelingua straniera) in diversi contesti professionali e non;- Competenza digitale – con particolare attenzione alle tecnologie della società dell'informazione quale strumento per coadiuvare la creatività e l'innovazione;
Modulo 3	40 ore	<ul style="list-style-type: none">- Imparare ad imparare;- Spirito di iniziativa e imprenditorialità, all'interno delle quali possono trovare spazio i seguenti temi: Responsabilità Sociale d'impresa RSI – per trasferire la consapevolezza della posizione etica delle imprese, LEAN - per abituare al "pensiero snello", etc.

Tali competenze saranno declinate in risultati di apprendimento, secondo livelli progressivi in relazione al titolo di studio e le competenze possedute dall'apprendista. I moduli formativi possono essere combinati in funzione della durata, di cui all'art. 4 e delle esigenze dell'impresa e dell'apprendista. Il modulo 1 è obbligatorio per tutti gli apprendisti ad eccezione degli apprendisti in possesso di laurea.

I moduli 2 e 3 possono essere indirizzati verso un'unica competenza di natura informatica o linguistica qualora il percorso formativo sia finalizzato al conseguimento delle attestazioni di certificazione delle medesime competenze quali, ad esempio, European Language Portfolio (ELP) e European Computer Driving Licence (ECDL).

Nel caso di imprese che hanno sedi in più Regioni e che si avvalgono della possibilità offerta dal comma 10 dell'articolo 7 del Testo unico ovvero di accentrare le comunicazioni di cui all'articolo 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale, i percorsi formativi di cui all'articolo 2 del presente accordo rivolti ad apprendisti possono essere svolti all'interno dell'azienda. Tali percorsi formativi sono svolti sotto la responsabilità dell'azienda, rispettano le previsioni contenute nel presente articolo e negli articoli successivi e non comportano oneri a carico della Regione.

Art. 4 Articolazione della formazione di base e trasversale

La durata della formazione di base e trasversale è declinata con un monte ore differenziato in base al titolo di studio posseduto dall'apprendista. Si prevedono 120 ore di formazione di base e trasversale per gli apprendisti non in possesso di un titolo di studio o in possesso della licenza elementare o della licenza media; 80 ore per gli apprendisti in possesso di una qualifica professionale o di un diploma; 40 ore per gli apprendisti in possesso di una laurea o di una laurea magistrale.

¹ Il quadro di riferimento delinea otto competenze chiave: 1. Comunicazione nella madrelingua 2. Comunicazione nelle lingue straniere 3. competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 4. competenza digitale 5. imparare a imparare 6. competenze sociali e civiche 7. spirito di iniziativa e imprenditorialità 8. consapevolezza e espressione culturale.

² Così come descritte nella Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 30 dicembre 2006/L394.

Nel caso di eventuali assenze, contrattualmente previste, da parte degli apprendisti ai percorsi formativi, i soggetti formativi di cui all'articolo 2 possono predisporre, nell'ambito della disponibilità finanziaria programmata e tenuto conto della complessità organizzativa, appositi percorsi di recupero funzionali al raggiungimento del monte ore previsto.

La riduzione del percorso formativo è prevista anche per gli apprendisti che hanno già completato, a seguito di precedenti rapporti di apprendistato, uno o più moduli formativi; la riduzione oraria del percorso, pertanto, coincide con la durata dei moduli già completati.

Le prime due annualità di un apprendista prevedono un percorso di almeno 40 ore a livello annuale, fatti salvi i seguenti due casi:

1. il caso in cui il percorso formativo previsto sia già stato completato durante i precedenti rapporti;
2. il caso in cui il percorso formativo previsto sia già stato completato nella prima annualità.

Per i contratti di apprendistato professionalizzante o di mestiere che abbiano durata maggiore di 3 anni, la distribuzione delle ore di formazione resta comunque quella sopra indicata.

Per gli apprendisti che svolgono la propria attività in cicli stagionali saranno previste modalità diverse di realizzazione della componente formativa del contratto di apprendistato.

Art. 5 Verifica ed attestazione dei risultati di apprendimento

Con l'ausilio del sistema informativo regionale, gli organismi formativi di cui all'articolo 2 dovranno:

- orientare in modo chiaro ed evidente in merito alla formazione di base e trasversale da inserire nel Piano Formativo Individuale;
- attestare i risultati di apprendimento acquisiti dall'apprendista;
- facilitare il riconoscimento di crediti formativi;
- agevolare la registrazione delle competenze acquisite dall'apprendista sul Libretto formativo del Cittadino.

Non sono previste le azioni di supporto. La Regione favorisce la possibilità di cofinanziare eventuali sperimentazioni con gli Enti bilaterali, Fondi interprofessionali etc.

Art. 6 Azioni trasversali

Considerate le novità che si intendono introdurre, è da ritenersi strategica la previsione di:

- azioni di monitoraggio che potranno consentire di intervenire in maniera tempestiva, anche in itinere, al fine di migliorare l'efficacia dell'organizzazione complessiva;
- azioni di diffusione per supportare il rilancio del contratto di apprendistato come principale via di accesso per i giovani al mercato del lavoro.






















A tal fine sarà istituito un Comitato tecnico per la formazione degli apprendisti, presieduto dal Commissario straordinario per la formazione, istruzione ed il lavoro e composto da rappresentanti delle Parti Sociali e dagli Organismi di formazione, allargato a ulteriori rappresentanti o esperti in materia al fine di continuare il confronto già avviato e valorizzare ulteriormente la componente formativa dell'istituto.

Art. 7 Disposizioni finali

Il presente accordo entra in vigore alla data di entrata in vigore del Testo Unico ed è soggetto a verifica entro 18 mesi dalla stessa.

Letto, approvato e sottoscritto.

Venezia, 23 Aprile 2012

Istituzione/Associazione	Firmatari	Sottoscrizione Firmatari
Regione del Veneto Assessorato all'Istruzione, alla Formazione e al Lavoro	ELENA DONAZZAN	
CIGL Veneto	FRILIO VIAFORA	
CISL Veneto	FORTUNI GIULIO PIGGIARO CARLO	
UIL Veneto	GERARDO COLANARO BRUHERO ZACCHE	
Cisal Veneto	PAGANO GIANNI	
UGL Delegazione Veneto	PASSINO ENEA	
CONFSAL	CALOSERO CARITA'	
Confindustria Veneto	PEDRON GIANPAOLO BECCATI LEONARDO	
ConfAPI VENETO	PIER ORLANDO ROCCARO	
Confartigianato VENETO	OSCAR BIGNONI	
CNA VENETO	CONTI ALBERTINO FIOROT LUIGI	
Federartigiani CASA VENETO	D'ALIBERTI UMBERTO	
Conf. Italiana Agricoltori CIA	TOMIOLLO DANIELLO	
Confagricoltura del Veneto	ADOLFO ANDRIGHETTI	
Federazione Regionale Coltivatori Diretti del Veneto	BERTIN ALBERTO	
Confcommercio Veneto	GATTOLINI EUGENIO	
Confesercenti	PALAZZO MARCO	
Confcooperative	FRANCESCO BRUNELLO	
Lega Cooperative	MIGUA GUNELLO	
FederCLAAI Veneto	LUCA FRASCAI	
Consilp - Confprofessioni	MARCHERITA COMELLA	

**Dichiarazione Cgil in merito alla sottoscrizione degli accordi in materia di:
formazione degli apprendisti con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma
professionale e per la formazione degli apprendisti con contratto di apprendistato
professionalizzante o di mestiere.**

La Cgil del Veneto nel sottoscrivere gli accordi proposti dall'Assessore regionale al lavoro alle parti sociali, nella giornata di lunedì 23 aprile, con le modifiche apportate, ritiene necessario precisare quanto segue:

1. i tempi di discussione troppo stretti non hanno favorito l'approfondimento di questo strumento contrattuale, fondamentale per l'accesso ad un lavoro qualificato dei giovani;
2. le durate previste per la formazione nelle due modalità di apprendistato, sono complessivamente insufficienti per dare più valore aggiunto al contratto di apprendistato, anche se non sottovalutiamo alcune modifiche introdotte specie nell'apprendistato per la qualifica;
3. in merito al contratto di apprendistato per la qualifica, ribadiamo la nostra contrarietà al suo utilizzo per i ragazzi con meno di 16 anni con l'assolvimento dell'obbligo scolastico;
4. riteniamo sarebbe stata utile una diversa declinazione delle durate della formazione di base e trasversale, nel contratto di apprendistato professionalizzante, in quanto il valore del titolo di studio è certamente importante ma non esaurisce in sé, la necessità di fare formazione, potenziando alcune tematiche utili al giovane apprendista. In questo senso il vincolo delle risorse finanziarie stanziato dalla Regione, con l'obiettivo di fare la formazione di base e trasversale a tutti gli apprendisti diversamente dal passato, non viene da noi sottovalutato, ma dovrà essere sottoposto a verifica per eventuali incrementi successivi della formazione.

